



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER e FOSSON**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2009**

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota dell'imposta sul valore aggiunto al 10 per cento sulle prestazioni dell'attività di acconciatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il 5 maggio 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la direttiva 2009/47/CE, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto, autorizzando gli Stati membri ad applicare, in via definitiva, aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai servizi ad alta intensità di lavoro, già oggetto delle disposizioni temporanee applicabili fino al termine del 2010.

In virtù di tale modifica, la categoria «parrucchieri» è stata inserita al punto 21) dell'elenco di cui all'allegato III della citata direttiva, conferendo ai Paesi membri la facoltà di applicare l'IVA ridotta per le prestazioni eseguite dalla categoria.

La definizione di «attività di acconciatore» è stata introdotta e regolamentata nel nostro ordinamento con la legge 17 agosto 2005, n. 174, e ricomprende l'attività svolta da coloro che effettuano trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

Come è noto i servizi di acconciatura sono ad alto coefficiente di manodopera, per cui la

componente lavoro implica costi molto elevati a carico delle imprese che nell'attuale momento congiunturale sfavorevole potrebbero far proliferare dei «fai-da-te» e delle prestazioni irregolari a basso costo.

La categoria dei parrucchieri è capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale e risente della generale crisi economica. Pertanto la riduzione dell'IVA sulle prestazioni effettuate dagli acconciatori dal 20 per cento al 10 per cento potrebbe rappresentare un valido intervento a favore di questa categoria innescando al contempo un meccanismo virtuoso, che darebbe una spinta ai consumi, attualmente in fase di contrazione.

In altri paesi europei come l'Olanda, per esempio, ove per le prestazioni di acconciatura l'IVA è stata abbassata dal 19 per cento al 6 per cento, si stanno registrando aumenti del fatturato di settore, incrementi di posti di lavoro e importanti successi della lotta contro l'economia sommersa.

Il presente disegno di legge intende quindi contribuire al sostegno economico e occupazionale del settore in un momento particolarmente difficile, prevedendo l'abbassamento al 10 per cento dell'IVA sulle prestazioni equiparandolo di fatto al trattamento fiscale già vigente in numerosi paesi comunitari.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquote ridotte dell'IVA sulle prestazioni effettuate dagli acconciatori)*

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 120) è inserito il seguente:

«120-bis) prestazione effettuata dagli acconciatori ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;».

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

